

26 Marzo 2020

## Congedi Covid

### INPS—Prime Indicazioni Messaggio n. 1276

L'INPS, con il [messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021](#) ([clicca](#) per scaricare il documento), ha fornito le prime indicazioni per i congedi COVID per i genitori di lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 2, del [Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021](#) ([clicca](#) per scaricare il documento).

Seguiranno, con apposita circolare di prossima pubblicazione, le **indicazioni operative per la richiesta**.

#### Platea dei Destinatari

Il congedo spetta ai genitori di lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per **figli conviventi minori di anni 14** (la convivenza e il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104).

Per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa. In questo caso la domanda va presentata ai soli datori di lavoro e non all'INPS.

#### Durata del Congedo

**Dal 13 marzo, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021.**

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal **1° gennaio al 12 marzo 2021** potranno essere convertiti con **domanda telematica**, quando sarà disponibile la procedura.

#### Requisiti

Devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

1. Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente;
2. Il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento con modalità agile;
3. Il figlio deve essere minore di anni 14 ovvero anni 16 per il congedo senza retribuzione e senza indennità (salvo figlio disabile in situazione di gravità);
4. Figlio e genitori conviventi durante il periodo di fruizione del congedo (salvo figlio disabile in situazione di gravità);
5. Per il figlio deve sussistere una delle seguenti condizioni:
  - a. Infezione da SARS-Covid-19;
  - b. Quarantena da contatto;
  - c. Sospensione dell'attività didattica in presenza;
  - d. Chiusura del centro assistenziale diurno.

#### Indennità sostitutiva della Retribuzione

**Indennità pari al 50% della retribuzione** per figli conviventi di età fino ad anni 14 e per figli con disabili in situazione di gravità; nessuna retribuzione o indennità per figli di età compresa tra 14 e 16 anni.

#### Come fare domanda

Al momento, nelle more dell'adeguamento delle procedure amministrative/informatiche INPS, la richiesta va inviata al datore di lavoro. **Successivamente, per i congedi con indennità sostitutiva del 50%, sarà necessario regolarizzare la domanda con l'apposito applicativo telematico INPS oppure con l'assistenza dei patronati.**

**UILCA Crédit Agricole Italia**  
**Segreteria di Coordinamento**